

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che l'Impresa individuale/Società/Studio professionale O.T.I. Medicaie Vicenza Srl è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 230 dicembre 2013 n. 2509 per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR
- 82 anestesia
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR prot. 2621/2012 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

L'Azienda Ulss n. 6 di VICENZA (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Ing. Ermanno Angonese con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n 37 c.f. 02441500242

e

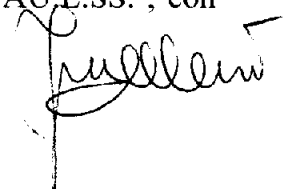
l'impresa individuale/società/studio O.T.I. Medicaie Vicenza Srl (di seguito "erogatore"), con sede legale a Torri di Quartesolo (VI) in via degli Avieri 29, p. iva 01820770244, nella persona della Sig.ra Ilia Modesti, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'AULSS., con



una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo, articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare. L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito a partire dal secondo semestre dell'anno (dal 1/7/2014) in caso di eventuale sfondamento del "sottobudget" mensile assegnato, fatti salvi eventuali conguagli attivi.
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - o incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
 - o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - o gestione unicamente attraverso il CUP dell'U.L.SS. delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
 - o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
 - o assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:



- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, fatta salva la disponibilità finanziaria aziendale. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2014 al 31/12/2014. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

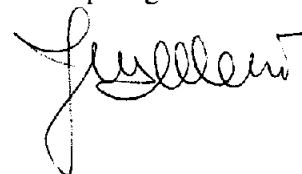
Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'AULSS. - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda U.L.SS. competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'AULSS. .
- d) il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti



dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto”.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Vicenza, **21 FEB. 2014**

Per l'azienda Ulss n. 6 "Vicenza"
Il Direttore Generale
Ing. Ermanno Angonese



Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Lina Modesti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lina Modesti".

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approva espressamente l'art. 5, punto d) del presente accordo.

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Lina Modesti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lina Modesti".

PRESTAZIONI in CONTRATTO

**TRA AZIENDA ULSS n. 6 VICENZA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
O.T.I. Medicale Vicenza Srl**

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N..... DEL.....

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

BRANCA SPECIALISTICA	ULSS	PRESTAZIONI	IMPORTO LORDO MASSIMO
Ossigeno Terapia Iperbarica	Utenti residenti territorio azienda Ulss 6 Vicenza	Medesimo mix anno 2013	422.000,00
Ossigeno Terapia Iperbarica		Totale	422.000,00

